Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146 i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto di cui all'art. 5 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 sono i seguenti:
    a) stato civile e servizio elettorale;
    b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
    c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;
    d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
    e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
    f) trasporti;
    g) servizi concernenti l'istruzione pubblica;
    h) servizi del personale;
    i) servizi culturali.
**2**.    Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all'art. 2, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
    1) raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte;
    2) attività prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti;
    3) servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
    4) servizio di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare, per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti e ai minori affidati alle apposite strutture a carattere residenziale;
    5) farmacie comunali: prestazioni ridotte con personale anche in reperibilità;
    6) servizio attinente ai mattatoi, limitatamente alla conservazione della macellazione nelle celle frigorifere e per la conservazione delle bestie da macello;
    7) servizio attinente ai magazzini generali, limitatamente alla conservazione e allo svincolo dei beni deteriorabili;
    8) servizio attinente alla rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione, con ridotto numero di squadre di pronto intervento in reperibilità 24 ore su 24;
    9) servizio cantieri, limitatamente alla custodia sorveglianza degli impianti, nonché misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;
    10) fornitura di acqua, luce e gas da garantire attraverso un ridotto numero di personale come nei giorni festivi nonché con la reperibilità delle squadre di pronto intervento ove normalmente previste;
    11) servizio attinente ai giardini zoologici e fattorie, limitatamente all'intervento igienico sanitario e di vitto per gli animali e alla custodia degli stessi;
    12) servizio di polizia municipale, da assicurare con un nucleo di personale adeguato limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti:
            a) attività richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori;
            b) attività antinfortunistica e di pronto intervento;
            c) attività della centrale operativa;
            d) vigilanza casa municipale;
            e) assistenza al servizio di cui al punto 8) in caso di sgombero della neve;
    13) servizi culturali: da assicurare solo l'ordinaria tutela e vigilanza dei beni culturali di proprietà dell'amministrazione;
    14) servizi del personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi, all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali per le scadenze di legge; tale servizio dovrà essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale, per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese;
    15) servizio di protezione civile, da presidiare con personale in reperibilità;
    16) servizio di nettezza urbana, nei termini fissati dal vigente accordo di settore;
    17) servizio attinente alle carceri mandamentali, limitatamente alla vigilanza, confezione e distribuzione del vitto;
    18) servizi educativi e scolastici: